

REGIONE LOMBARDIA

aggiornamento del 28/02/2020

COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?

Al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati, l'ordinanza dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.

Le attività all'aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone.

In deroga alle disposizioni dell'ordinanza, come previsto dall'art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell'allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.

Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l'accesso e l'affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse.